

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00138

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 12/2014, presentato, in data 7 aprile 2014, da parte della società C.S. Frassati Ranica contro la FIGC e la A.C.D. Almè avverso la delibera della Commissione Disciplinare Territoriale resa in data 27.02.2014, C.U. 43/CRL del 6/03/2014, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla società ricorrente avverso il C.U. 40/CRL del 13/02/2014, con cui è stata inflitta alla società medesima la sanzione della perdita della gara Frassati Ranica/Almè del 9.2.2014, con il punteggio di 0-3, a causa di un guasto all'impianto di illuminazione verificatosi nel corso della suddetta gara.

VALUTATA la notevole rilevanza della questione per l'ordinamento sportivo nazionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del proprio Codice;

RILEVATO che la questione pertiene alla determinazione di un principio di diritto in materia di uso o di custodia dello stadio da parte di una società ospitata;

DISPONE la notifica del ricorso, a carico della parte istante, nei confronti dei controinteressati relativamente all'esito finale del campionato entro 5 giorni dalla presente comunicazione.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 5 maggio 2014.

Il Presidente
F.to Franco Frattini

Il Relatore
F.to Dante D'Alessio

Depositato in Roma in data 5 maggio 2014.

Il Segretario
F.to Alvio La Face